



Città di Legnano

***ALLEGATO 4: ATTESTAZIONI PROGRAMMAZIONE  
FABBISOGNO PERSONALE ANNO 2024-2026***



Città di Legnano

## IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

**Verbale n. 2 del 30/1/2024**

**OGGETTO:** ATTESTAZIONE DI VERIFICA DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2024-2026 - SOTTOSEZIONE PIAO 3.3.

Il Collegio dei revisori dei conti del Comune di Legnano, riunitosi in modalità telematica,

**Vista** la mail in data 25.1.2024 inerente la sottosezione del PIAO 3.3 e la documentazione relativa a “PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2024-2026”, elaborata nel rispetto delle disposizioni normative vigenti ed in coerenza con la spesa di personale prevista nel bilancio di previsione 2024-2026;

**Visti:**

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91 del D.lgs. 267/2000, il quale dispone che: “Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale”;
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 “Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...”;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008;
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

**Preso atto che:**

- l'art. 33 del D.lgs. 165/2001, come sostituito dall'art. 16 della Legge 183/2011, il quale stabilisce che: “1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'art. 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2.
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

**Tenuto conto che:**

- con l'articolo 6 del D.L. 80/2021, convertito in legge 113/2021 e con il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 sono stati individuati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO. In particolare, l'articolo 1,

comma 1, lettera a) del decreto ha stabilito l'assorbimento nel PIAO del Piano dei fabbisogni di cui all'articolo 6, commi 1 e 4 del d.lgs. 165/2001.

- il termine di scadenza per l'approvazione del PIAO è stabilito nell'articolo 7, comma 1, del D.M. 132/2022 ed è il 31 gennaio di ogni anno, anche se il PIAO ha valenza triennale.
- ogni volta che viene differito il termine di approvazione dei bilanci di previsione, come in effetti è accaduto anche quest'anno, il termine dell'articolo 7, comma 1, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci (art. 8, comma 2, D.M. 132/2022);

#### **Visti altresì:**

- l'art.33, comma 2 del D.L. n. 34/2019, come convertito nella L. n. 58/2019, il quale prevede che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”*;
- Il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) avente ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);
- il DM 132/2022 di attuazione dell'articolo 6 del D.L. 80/2021, convertito in legge 113/2021, e del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81;

#### **Rilevato che**

i Dirigenti/Responsabili dei Servizi comunali hanno attestato, come indicato nel testo della sottosezione 3.3. del Piao, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

#### **Preso atto che:**

1. con deliberazione n. 205 del 19.12.2023 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 unitamente alla nota di aggiornamento del DUP 2024/2026;
2. il DUP/nota di aggiornamento conteneva gli indirizzi per la gestione del personale e i limiti di spesa cui attenersi;
3. il Collegio dei Revisori, nell'ambito dell'espressione del parere obbligatorio relativo al Bilancio di Previsione 2024/2026 ha preso atto del contenuto della sezione della programmazione del personale 2024/2026 contenuta nel DUP relativo al medesimo periodo;

**Vista** la sottosezione del Piao 3.3 Fabbisogno del personale 2024/2026 inviata in data 25/01/2024 con le relative tabelle di calcolo;

**Vista** l'attestazione del Segretario Generale in data 24.1.2024 circa il rispetto dei limiti di spesa di personale prescritti dall'art. 1, commi 557 e 557-quater, della Legge 296/2006, dall'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 e dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 e che è garantita la copertura finanziaria della spesa di personale nei rispettivi stanziamenti del bilancio di previsione 2024-2026 recentemente variato (corredata da tutti i calcoli di riferimento);

**Vista** l'attestazione del Dirigente del Settore Economico-Finanziario in data 24.1.2024 in merito:

- al rispetto degli obiettivi programmatici relativi all'equilibrio di bilancio dell'anno 2023;
- al non superamento del parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;
- alla conformità della programmazione dei fabbisogni di personale per il triennio 2024–2026 – inserita nella Sezione 3 del PIAO 2024-2026 - al Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e che le assunzioni previste (sia come turn over che come nuove assunzioni) trovano la copertura finanziaria nelle previsioni del bilancio di previsione 2024–2026 recentemente variato.

**Rilevato che** quanto in essa contenuto è coerente con i contenuti del DUP 2024-2026 e del Bilancio 2024-2026 così come deliberati e successivamente variati;

**Visto** l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001 che prevede che gli organi di revisione degli enti locali di cui all'art. 2 del D.lgs. 267/2000 accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione della spesa complessiva di cui all'art. 39, comma 19, della Legge 449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

### ATTESTA

tenuto conto delle dichiarazioni dei dirigenti competenti ed in particolare della dichiarazione del Segretario Generale in data 24.1.2024 e di quella del Dirigente del settore Economico-finanziario in data 24.1.2024, che la programmazione del fabbisogno di personale contenuta nella sezione 3.3 del PIAO è:

- ✓ improntata al rispetto del principio di riduzione della spesa di personale complessiva in quanto gli importi previsti per il triennio 2024-2026 sono inferiori alla media del triennio 2011-2013;
- ✓ rispettosa dei limiti previsti dall'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019;
- ✓ rispettosa di quanto previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010;
- ✓ improntata alla sostenibilità finanziaria e al mantenimento dell'equilibrio pluriennale come evidenziato dai dati di bilancio di previsione 2024/2026 (così come recentemente variato), in quanto rispetta gli stanziamenti ivi previsti (così come rilevabile dall'attestazione del Segretario Generale, e dalla dichiarazione del Dirigente del Settore Economico-Finanziario);

### ESPRIME

per quanto di competenza parere favorevole in merito sottosezione 3.3 del PIAO avente ad oggetto "programmazione delle risorse umane per il triennio 2024-2026".

#### **Rammenta che:**

la vigente normativa prevede che possano procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale gli Enti che:

- abbiano rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio (art. 76, comma 4, del Decreto 1. Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133) e successive modifiche ed integrazioni;
- abbiano rispettato la riduzione progressiva delle spese di personale (art. 1, commi 557 e successivi, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
- abbiano verificato l'assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art. 6, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001);
- abbiano rideterminato con cadenza almeno triennale la propria dotazione organica (art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- abbiano adottato il Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art 48, comma 1, del Decreto Legislativo 11 aprile 2006);
- abbiano adottato il piano della performance, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- abbiano approvato nei termini previsti il Bilancio di Previsione, il Rendiconto Annuale ed il Bilancio Consolidato (art. 9 del D.L. 113/2016);

#### **Rammenta altresì che:**

ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione

dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. CLAUDIO CROCE  
Dott.ssa PAOLA GARLASCHELLI  
Dott. PAOLO MONTI

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.